

Penale Sent. Sez. 4 Num. 55282 Anno 2016

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

Data Udiienza: 07/12/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE
d'APPELLO di TRIESTE**

nei confronti di:


[REDACTED]

avverso la sentenza n. 363/2016 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di TRIESTE del 05/05/2016

visti gli atti;

fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Stefano
TOCCI che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impu-
gnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida.



42

Ritenuto in fatto

1. Il GUP presso il Tribunale di Trieste ha applicato una pena su richiesta a [REDACTED] imputato del reato p. e p. dall'art. 589, per avere per colpa cagionato il decesso di [REDACTED] anche in violazione delle norme sulla circolazione stradale (in Trieste il 26/06/2015).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste, deducendo violazione di legge, per avere il giudice ommesso di applicare al [REDACTED] la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da disporsi anche in caso di patteggiamento.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. La sospensione della patente di guida - all'indomani della novella di cui alla legge 29 luglio 2010, n. 120, già in vigore quindi al momento del fatto commesso dal [REDACTED] - costituisce sanzione amministrativa accessoria che, per sua natura, deve essere applicata obbligatoriamente (al pari delle altre sanzioni amministrative accessorie) anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

E' infatti incontroverso che, con la sentenza di "patteggiamento", vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto - eccezionale - dell'articolo 445, comma 1 cod.proc.pen. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca nei casi previsti dall'articolo 240 cod.pen. Tale obbligo, peraltro, discende dallo stesso art. 222 C.d.S., il quale prevede - per il caso in cui da una violazione delle norme dello stesso codice derivino danni alle persone - che il giudice applichi la sospensione della patente di guida del responsabile del sinistro, nei termini specificati al comma 2 (la cui durata è, per il caso di omicidio colposo, fino a quattro anni, da diminuire però sino a un terzo per il rito, a norma del comma 2 *bis* dello stesso articolo).

In senso contrario, non potrebbe opporsi che nella richiesta di patteggiamento non era stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè essa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti, limitato alla sola pena, conseguendo di diritto alla sollecitata pronuncia.

E neppure potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque ad un accertamento, sia pure *sui generis*, del reato, essendo esso fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, non contestata dalle parti nel formulare la richiesta, perchè stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile



[cfr. Sezione IV, n. 27531 del 05/05/2005 Cc. (dep. 27/07/2005), Rv. 232015; conforme sezione 4 n. 36868 del 14/03/2007 Cc. (dep. 08/10/2007) Rv. 237231].

In altri termini, l'applicazione della predetta sanzione costituisce atto dovuto, e dunque sottratto alla disponibilità delle parti.

3. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, limitatamente alla omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Trieste per la determinazione della relativa durata.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Trieste.

Deciso in Roma il 07 dicembre 2016

Il Consigliere est.

Gabriella Cappello



Il Presidente

Fausto Izzo

